

# Gazzetta ufficiale

# C 150

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

2 maggio 2019

Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2019/C 150/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2019/C 150/02	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni presentato nella riunione del 14 novembre 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL — Relatore: Belgio .....	2
2019/C 150/03	Relazione finale del consigliere-auditore — T-Mobile NL/Tele2 NL (Caso M.8792) .....	3
2019/C 150/04	Sintesi della decisione della Commissione, del 27 novembre 2018, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL) [notificato con il numero C(2018) 7768] <sup>(1)</sup> .....	5
2019/C 150/05	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] <sup>(1)</sup> .....	10

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 150/06	Regime di identificazione elettronica notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno .....	11
---------------	--	----

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

2019/C 150/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9307 — Onex/AEG/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	14
---------------	---	----

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## IV

(Informazioni)

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

30 aprile 2019

(2019/C 150/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1218	CAD	dollari canadesi	1,5075
JPY	yen giapponesi	124,93	HKD	dollari di Hong Kong	8,8007
DKK	corone danesi	7,4646	NZD	dollari neozelandesi	1,6805
GBP	sterline inglesi	0,86248	SGD	dollari di Singapore	1,5263
SEK	corone svedesi	10,6350	KRW	won sudcoreani	1 308,01
CHF	franchi svizzeri	1,1437	ZAR	rand sudafricani	16,0224
ISK	corone islandesi	136,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5541
NOK	corone norvegesi	9,6678	HRK	kuna croata	7,4130
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 953,68
CZK	corone ceche	25,659	MYR	ringgit malese	4,6314
HUF	fiorini ungheresi	322,97	PHP	peso filippino	58,125
PLN	zloty polacchi	4,2868	RUB	rublo russo	72,2099
RON	leu rumeni	4,7596	THB	baht thailandese	35,802
TRY	lire turche	6,6913	BRL	real brasiliano	4,4050
AUD	dollari australiani	1,5911	MXN	peso messicano	21,2829
			INR	rupia indiana	78,0615

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni presentato nella riunione del 14 novembre 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL**

**Relatore: Belgio**

(2019/C 150/02)

**Concentrazione**

1. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») <sup>(1)</sup>.
2. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata ha una dimensione unionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

**Definizione del mercato**

3. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel progetto di decisione in merito alla definizione del mercato rilevante del prodotto e geografico per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi.

**Valutazione sotto il profilo della concorrenza**

4. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza a causa di effetti orizzontali non coordinati nel mercato della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi. 8 Stati membri hanno votato a favore. Uno Stato membro ha votato contro.
5. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza a causa di effetti orizzontali coordinati nel mercato della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi.

**Compatibilità con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo**

6. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup>, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 8 Stati membri hanno votato a favore. Uno Stato membro ha votato contro.

---

<sup>(1)</sup> G.U. L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> G.U. L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

**Relazione finale del consigliere-auditore <sup>(1)</sup>****T-Mobile NL/Tele2 NL****(Caso M.8792)**

(2019/C 150/03)

**Introduzione**

1. Il 2 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, mediante la quale Deutsche Telekom AG («DT»), attraverso la sua controllata indiretta al 100 % T-Mobile Netherlands Holding B.V. (TMNL), acquisirebbe, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>, il controllo esclusivo di Tele2 Netherlands Holding N.V. («Tele2 NL») («l'operazione proposta»). Ai fini della presente relazione, DT, TMNL e Tele2 NL sono denominate congiuntamente le «parti».
2. La prima fase di indagine della Commissione ha sollevato seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione proposta con il mercato interno per quanto riguarda il mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili e il mercato all'ingrosso dei servizi di accesso e raccolta delle chiamate nei Paesi Bassi. Il 12 giugno 2018 la Commissione ha adottato una decisione per avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. DT ha presentato le sue osservazioni scritte su tale decisione il 27 giugno 2018.

**Comunicazione delle obiezioni**

3. Il 12 settembre 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni, che è stata notificata a DT lo stesso giorno. Tele2 NL ha ricevuto una copia (espunta) della comunicazione delle obiezioni. Secondo quest'ultima, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l'operazione proposta ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, a causa di effetti orizzontali non coordinati nel mercato globale della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi e nel segmento di mercato della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili a clienti privati nei Paesi Bassi.
4. Il termine per rispondere alla comunicazione delle obiezioni fissato dalla direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») era il 26 settembre 2018, prorogato al 28 settembre 2018 dalla DG Concorrenza. Le parti hanno risposto alla comunicazione delle obiezioni il 28 settembre 2018. Nella loro risposta alla comunicazione delle obiezioni, le parti hanno chiesto di essere sentite.

**Accesso al fascicolo**

5. Le parti hanno avuto accesso al fascicolo per la prima volta il 13 settembre 2018. Successivamente, DT ha sollevato diverse interrogazioni relative all'ulteriore accesso al fascicolo della Commissione. DT si è inoltre lamentata del fatto che alcuni documenti non le hanno permesso di verificare l'esistenza e la portata delle espunzioni rispetto ai documenti riservati corrispondenti, per cui non è stata in grado di determinare se vi fossero motivi per chiedere un ulteriore accesso alle relative informazioni.
6. Sia su richiesta del consigliere-auditore che di propria iniziativa, la DG Concorrenza ha fornito ulteriore accesso al fascicolo, su base continuativa, per quanto riguarda alcune versioni migliori o con meno espunzioni dei documenti pertinenti, nonché attraverso la divulgazione limitata di alcune informazioni ai consulenti esterni di DT esclusivamente in una data room.
7. Con decisione del 12 ottobre 2018, il consigliere-auditore ha constatato che DT aveva avuto accesso a tutti i materiali (direttamente o tramite i suoi consulenti esterni) ai quali si riteneva che DT avesse diritto ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2011/695/UE.

<sup>(1)</sup> Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («regolamento sulle concentrazioni»).

**Terzi interessati**

8. Il consigliere-auditore ha ammesso quattro concorrenti delle parti come terzi interessati nel presente procedimento. A ciascuno di essi è stata fornita una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni ed è stato fissato un termine entro il quale presentare le proprie osservazioni. Essi hanno presentato osservazioni scritte e hanno chiesto di poter esprimere il loro punto di vista nel corso dell'audizione, richiesta alla quale il consigliere-auditore ha acconsentito.

**Audizione ufficiale**

9. L'audizione ufficiale si è svolta l'8 ottobre 2018. Vi hanno partecipato le parti, con i loro consulenti legali ed economici esterni, i terzi interessati, i servizi competenti della Commissione e le autorità garanti della concorrenza di sette Stati membri (Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito). Le parti hanno chiesto e ottenuto che venissero concesse sessioni a porte chiuse per alcune parti delle loro presentazioni. Non sono stati sollevati problemi procedurali o denunce in relazione all'audizione.

**Decisione**

10. A seguito della sua indagine, la Commissione conclude nella decisione che l'operazione proposta non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. La decisione dichiara pertanto l'operazione proposta compatibile con il mercato interno e il funzionamento dell'accordo SEE.

**Conclusione**

11. Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nell'intero procedimento l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 16 novembre 2018

Joos STRAGIER

---

**Sintesi della decisione della Commissione****del 27 novembre 2018****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE****(Caso M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL)**

[notificato con il numero C(2018) 7768]

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 150/04)

Il 27 novembre 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Una versione non riservata della decisione integrale, se del caso in forma provvisoria, figura nella lingua facente fede sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html)

**I. IL PROCEDIMENTO**

- (1) Il 2 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione europea («la Commissione») la notifica di una concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>, mediante la quale Deutsche Telekom AG («DTAG» o la «parte notificante», Germania), attraverso la sua controllata indiretta al 100 % T-Mobile Netherlands Holding B.V. («TMNL», Paesi Bassi), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'intera impresa Tele2 Netherlands Holding N.V. («Tele2 NL», Paesi Bassi) («l'operazione») <sup>(3)</sup>. TMNL e Tele2 NL sono denominate collettivamente «le parti».
- (2) Sulla base della prima fase dell'indagine, la Commissione ha concluso che l'operazione suscitava seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno e il 12 giugno 2018 ha adottato la decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni [«decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»].
- (3) Il 20 giugno 2018 la seconda fase dell'indagine è stata prorogata di quindici giorni lavorativi su richiesta della parte notificante, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni.
- (4) Il 27 giugno 2018 la parte notificante ha trasmesso le sue osservazioni scritte a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) [«risposta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»].
- (5) Il 10 luglio 2018 la Commissione ha adottato la decisione di prorogare di cinque giorni lavorativi la seconda fase dell'indagine, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni.
- (6) Il 27 luglio 2018 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, indirizzata a Tele2 NL, a seguito della mancata trasmissione di informazioni complete da parte di Tele2 NL in risposta a una richiesta di informazioni da parte della Commissione («decisione su Tele2 NL a norma dell'articolo 11, paragrafo 3»). Lo stesso giorno, la Commissione ha adottato una seconda decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, a seguito della mancata trasmissione di informazioni complete da parte di TMNL in risposta a una richiesta di informazioni da parte della Commissione («decisione su TMNL a norma dell'articolo 11, paragrafo 3»). Sia la decisione su Tele2 NL a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, che la decisione su TMNL a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, hanno obbligato i loro destinatari a presentare una risposta completa alle richieste di informazioni originariamente inviate dalla Commissione e hanno avuto l'effetto di sospendere i termini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni. Tele2 NL si è conformata alla decisione su Tele2 NL a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, il 3 agosto 2018 e TMNL si è conformata alla decisione su TMNL a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, il 5 agosto 2018. Pertanto, poiché il 5 agosto non era un giorno lavorativo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (il «regolamento di esecuzione») <sup>(4)</sup>, la sospensione dei termini è scaduta alla fine del giorno lavorativo successivo, ossia il 6 agosto 2018.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. Con effetto dal 1° dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») ha introdotto alcune modifiche, quali la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». La terminologia del TFUE sarà utilizzata in tutta la presente comunicazione delle obiezioni.

<sup>(3)</sup> GU C 162 dell'8.5.2018, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.

- (7) Sulla base della seconda fase dell'indagine che completava i risultati della prima fase dell'indagine (congiuntamente denominate «indagine di mercato»), il 12 settembre 2018 la Commissione ha emesso una comunicazione delle obiezioni («comunicazione delle obiezioni») <sup>(7)</sup>. Nella comunicazione delle obiezioni, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l'operazione ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell'articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni.
- (8) Le parti hanno presentato le loro osservazioni scritte relative alla comunicazione delle obiezioni il 28 settembre 2018 e una comunicazione supplementare basata sulle informazioni messe a disposizione presso la sede della CE il 5 ottobre 2018. Su richiesta della parte notificante, l'8 ottobre 2018 si è tenuta un'audizione.

## II. LE PARTI E L'OPERAZIONE

- (9) Sia TMNL che Tele2 NL possiedono nei Paesi Bassi un'infrastruttura di rete mobile e fissa (limitata), in base alla quale forniscono servizi al dettaglio di telecomunicazioni fisse e mobili a clienti privati e commerciali e una serie di servizi all'ingrosso. TMNL è una controllata indiretta al 100 % di DTAG, mentre Tele2 NL è attualmente una controllata indiretta al 100 % di Tele2 AB (Svezia). DTAG è un gruppo di telecomunicazioni con attività a livello mondiale, con sede centrale in Germania e quotato alla Borsa di Francoforte; il suo principale azionista è la Repubblica federale di Germania (31,9 %).
- (10) In base a un accordo di acquisto di azioni stipulato il 16 febbraio 2018, TMNL ha accettato di acquisire l'intero capitale azionario emesso di Tele2 NL. In considerazione dell'operazione, TMNL pagherà 190 milioni di EUR a Tele2 AB ed emetterà ulteriori azioni del capitale azionario di TMNL a Tele2 AB. Le parti hanno convenuto che l'attività di TMNL nel settore delle infrastrutture di rete mobile passiva, che comprende attività quali torri d'antenna e contratti di locazione per tali torri, non rientra nell'ambito dell'operazione e sarà trasferita a Deutsche Telekom Europe B.V. (società interamente controllata da DTAG) prima del perfezionamento dell'operazione <sup>(8)</sup>. Di conseguenza, per effetto dell'operazione: i) TMNL deterrà il 100 % del capitale azionario emesso in Tele2 NL; ii) Deutsche Telekom Europe B.V. e Tele2 AB deterranno rispettivamente il 75 % e il 25 % del capitale azionario totale emesso in TMNL; iii) l'infrastruttura di rete passiva non farà più parte di TMNL. La partecipazione del 25 % di Tele2 AB in TMNL non conferirebbe il controllo e, dopo l'operazione, DTAG manterrebbe il controllo esclusivo di TMNL e acquisirebbe il controllo esclusivo di Tele2 NL. L'operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.
- (11) L'operazione ha una dimensione unionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni.

## III. IL SETTORE NEERLANDESE DELLE TELECOMUNICAZIONI MOBILI

- (12) Oltre alle parti, nei Paesi Bassi sono attivi altri due operatori di reti mobili, KPN e VodafoneZiggo. Entrambi gli operatori forniscono anche servizi di telecomunicazioni fisse attraverso le loro reti fisse. L'unico accordo di condivisione della rete nei Paesi Bassi è passivo ed è quello tra le parti. Se, da un lato, Tele2 NL possiede la propria rete 4G, dall'altro, si basa su un accordo di roaming nazionale con TMNL per i servizi 2G e 3G.
- (13) Inoltre, nei Paesi Bassi sono attivi circa 35 operatori di reti mobili virtuali, che offrono servizi di telecomunicazioni mobili senza essere proprietari di una rete. Tali operatori di reti mobili virtuali detengono collettivamente una quota di mercato del [5-10] % in termini di entrate e del [10-20] % in termini di abbonati. La maggior parte di essi ha una presenza di mercato molto ridotta. I maggiori operatori di reti mobili virtuali sono Lebara, Lycamobile e Simpel.
- (14) L'uso di dati mobili nei Paesi Bassi è notevolmente aumentato nel periodo 2015-2017. I dati sembrano essere al centro della concorrenza nella fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi. Per quanto riguarda i diversi segmenti del mercato delle telecomunicazioni mobili, la maggior parte dei clienti è costituita da privati (circa l'80 % delle linee mobili è rappresentato da privati, mentre il 20 % è costituito da imprese). La maggior parte dei clienti privati si affida ai servizi mobili postpagati (nel 2017, circa il 65 % dei clienti privati di servizi postpagati rappresentava il 90 % del fatturato).
- (15) Negli ultimi anni nei Paesi Bassi la domanda di pacchetti congiunti che comprendono una componente mobile è aumentata e si prevede un'ulteriore crescita in futuro. Secondo le stime della parte notificante, circa il 35 % degli abbonamenti mobili è acquistato nell'ambito di pacchetti congiunti. L'autorità neerlandese di regolamentazione delle telecomunicazioni (l'Autorità per i consumatori e i mercati) ritiene che la cifra sia inferiore (circa il 15 % di tutte le SIM) e prevede anche una crescita più lenta (circa il 25 % di tutte le SIM entro il 2020). Oggi, i due principali operatori che forniscono pacchetti congiunti fisso-mobile sono KPN e VodafoneZiggo. Tele2 non ha una proposta di pacchetti congiunti fisso-mobile, mentre la proposta di TMNL per tali pacchetti è molto limitata.

<sup>(7)</sup> Documento C(2018) 6038 della Commissione

<sup>(8)</sup> Anche l'attività M2M di Tele2 NL è esclusa dall'operazione. Cfr. formulario CO, paragrafo 71.



#### IV. MERCATI RILEVANTI

(16) L'operazione riguarda la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili e la fornitura all'ingrosso di servizi di accesso e raccolta delle chiamate sulle reti pubbliche di telefonia mobile nei Paesi Bassi. I mercati rilevanti del prodotto e geografico di tali servizi sono definiti come segue.

##### 1. Mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili

(17) La Commissione ritiene che, conformemente alla sua prassi decisionale, i servizi di telecomunicazioni mobili costituiscono un mercato distinto dai servizi di telecomunicazioni fisse. Inoltre, la Commissione ritiene che il WiFi non possa essere considerato un sostituto dell'abbonamento alle telecomunicazioni mobili, soprattutto in quanto la qualità della connessione WiFi non è uniforme in tutto il territorio dei Paesi Bassi. Analogamente, la Commissione ritiene che i servizi mobili e i servizi «over the top» («OTT») non siano sostituibili, in quanto è necessaria almeno una connessione mobile per accedere ai servizi di messaggistica istantanea e ai servizi vocali OTT.

(18) Per quanto riguarda il mercato della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili ai clienti finali, conformemente alla sua precedente prassi decisionale, la Commissione conclude che esiste un unico mercato globale del prodotto per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili, senza che sia necessario definire mercati del prodotto distinti sulla base di: 1) tipo di cliente finale (impresa vs privato); 2) tipo di contratto [i) prepagato vs postpagato e ii) SIM vs abbonamenti telefonici]; 3) tipo di tecnologia (2G, 3G e 4G); 4) tipo di servizio (voce, SMS e dati).

(19) Inoltre, nel caso in esame, la Commissione conclude che un'ulteriore segmentazione tra clienti di servizi mobili autonomi e clienti che acquistano servizi mobili come parte di un pacchetto non è appropriata alla luce, in particolare, dei risultati misti e non concludenti della sua indagine di mercato sulla misura in cui si verifica il passaggio tra offerte congiunte e offerte esclusivamente mobili.

(20) In linea con precedenti decisioni della Commissione e con il parere della parte notificante, la Commissione conclude che il mercato geografico rilevante per la valutazione del presente caso è nazionale e corrisponde al territorio dei Paesi Bassi.

##### 2. Mercato all'ingrosso dell'accesso e raccolta delle chiamate sulla rete mobile pubblica

(21) In linea con casi precedenti, la Commissione conclude che il mercato del prodotto rilevante per la valutazione del presente caso è il mercato all'ingrosso dell'accesso e raccolta delle chiamate sulle reti pubbliche di telefonia mobile. La Commissione conclude che l'ambito geografico del mercato è il territorio dei Paesi Bassi.

(22) Sulla base delle attività molto limitate di Tele2 NL nella fornitura all'ingrosso di servizi di accesso mobile, la Commissione ha constatato che l'operazione non solleva riserve sotto il profilo della concorrenza in questo mercato.

##### 3. Altri mercati rilevanti

(23) Oltre ai due mercati summenzionati, l'operazione riguarda anche altri mercati rilevanti, in relazione ai quali le attività delle parti si sovrappongono o sono collegate verticalmente.

(24) La Commissione ha individuato e definito i mercati rilevanti di: 1) servizi all'ingrosso di roaming internazionale; 2) servizi all'ingrosso di terminazione di chiamata mobile. La Commissione ha constatato che l'operazione non solleva riserve sotto il profilo della concorrenza in nessuno di questi mercati.

(25) La Commissione ha inoltre individuato e definito una serie di mercati al dettaglio e all'ingrosso dei servizi di telecomunicazione fissa che costituiscono i mercati rilevanti del prodotto. Sulla base delle limitate attività di telecomunicazione fissa delle parti, la Commissione ha constatato che l'operazione non solleva riserve sotto il profilo della concorrenza in nessuno di questi mercati.

#### V. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

(26) L'unico mercato interessato orizzontalmente è quello della fornitura al dettaglio di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi. Anche il segmento dei clienti privati sarebbe interessato individualmente, mentre ciò non varrebbe per il segmento dei clienti commerciali e, per questo motivo, non viene valutato separatamente nella decisione. Non esiste un mercato interessato verticalmente.

##### 1. Effetti orizzontali non coordinati nel mercato della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi

(27) TMNL e Tele2 NL sono rispettivamente il terzo e il quarto operatore di reti mobili nel mercato al dettaglio della fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi. Tele2 NL detiene una quota di mercato limitata di circa il [5-10] % sia in termini di entrate che di abbonati. Dopo l'operazione di concentrazione, la nuova entità deterrebbe una quota del [20-30] % in termini di abbonati e del [20-30] % in termini di entrate, il che la renderebbe il terzo operatore del mercato neerlandese di telefonia mobile al dettaglio dopo KPN e VodafoneZiggo in termini di entrate, ma il secondo operatore in termini di abbonati, con un piccolo margine su VodafoneZiggo.

- (28) La Commissione ritiene che TMNL abbia agito come importante concorrente sul mercato al dettaglio delle telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi. D'altra parte, TMNL si è recentemente orientata su una strategia più aggressiva e, in particolare, è stata la prima impresa a introdurre tariffe per la trasmissione illimitata di dati nei Paesi Bassi. TMNL ha anche lanciato la migliore rete, in termini di qualità, dei Paesi Bassi. La Commissione non ha motivo di ritenere che l'attuale pressione concorrenziale di TMNL rischi di regredire in assenza dell'operazione.
- (29) Per quanto riguarda Tele2 NL, la Commissione conclude che, nell'ambito dell'analisi prospettica che deve essere effettuata a norma del regolamento sulle concentrazioni, Tele2 NL non può essere considerata un'importante forza concorrenziale ai sensi dei paragrafi 37 e 38 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali sul mercato al dettaglio delle telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi. Infatti, anche se il suo ingresso come operatore di reti mobili è stato inizialmente accompagnato da offerte commerciali aggressive e ha costituito una ragione importante del calo dei prezzi osservato nei Paesi Bassi, Tele2 NL è riuscita a conseguire solo una crescita limitata della quota di mercato [(0-5) % di abbonati e (0-5) % di entrate dal suo ingresso come operatore di reti mobili nel novembre 2015] e, più di recente, è stata meno aggressiva nella concorrenza per i nuovi clienti. Inoltre, la rete di Tele2 NL è inferiore a quella degli operatori di reti mobili suoi concorrenti (Tele2 NL ha meno spettro e meno siti), il che si traduce in particolare in una qualità inferiore della rete.
- (30) Sulla base della sua indagine di mercato, la Commissione ritiene inoltre che, anche se è probabile che Tele2 NL continui a fungere da operatore di reti mobili sul mercato neerlandese in assenza dell'operazione, il suo potere concorrenziale probabilmente si deteriorerebbe. Più specificamente, la Commissione ritiene che il divario di qualità della rete tra Tele2 NL e gli altri tre operatori di reti mobili probabilmente aumenterebbe ancora. Inoltre, la Commissione osserva che gli altri operatori di reti mobili olandesi probabilmente migliorerebbero la qualità della loro rete nei prossimi anni. Anche se la qualità della rete di Tele2 NL dovesse deteriorarsi solo in misura limitata, il divario di prestazioni rispetto agli altri operatori di reti mobili aumenterebbe ulteriormente.
- (31) Per quanto riguarda la pressione concorrenziale esercitata dagli altri operatori del mercato, la Commissione conclude che sia KPN che VodafoneZiggo esercitano una forte pressione concorrenziale. Per quanto riguarda la capacità di competere degli operatori di reti mobili virtuali, conformemente ai casi precedenti, la Commissione ritiene che tale capacità sia molto limitata sotto vari aspetti. In primo luogo, tale capacità dipende in modo cruciale dalle condizioni di accesso che gli operatori di reti mobili virtuali ottengono all'ingrosso, condizioni controllate dagli stessi operatori di reti mobili. In secondo luogo, gli operatori di reti mobili virtuali hanno un potere contrattuale limitato per negoziare migliori condizioni di accesso all'ingrosso. In terzo luogo, la maggior parte degli operatori di reti mobili virtuali è di nicchia, con una presenza sul mercato modesta e una scarsa capacità di differenziarsi dagli operatori di reti mobili.
- (32) Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione indicano che, prima dell'operazione, TMNL e Tele2 NL sono concorrenti stretti. Tuttavia, si prevede che il divario relativo alle prestazioni della rete tra Tele2 NL e TMNL aumenti ulteriormente nei prossimi anni, mettendo quindi in dubbio la capacità di Tele2 NL di sostenere la stretta concorrenza che attualmente esercita su TMNL attraverso la sua offerta illimitata. Tenuto conto di questo elemento, nonché della modesta quota di mercato di Tele2 NL e quindi del modesto incremento determinato dall'operazione, l'attuale vicinanza tra TMNL e Tele2 NL non è pertanto sufficiente per ritenere che l'operazione produca effetti anticoncorrenziali significativi, in particolare sotto forma di effetti sui prezzi.
- (33) Nel contesto della sua valutazione degli effetti orizzontali non coordinati, la Commissione ha valutato specificamente una serie di teorie relative al danno avanzate da terzi denunciatori. La Commissione ritiene che tutte queste denunce possano essere respinte per i motivi riportati di seguito.
- a) *Denunce di operatori di reti mobili virtuali.* Sulla base delle preoccupazioni espresse dall'operatore neerlandese di reti mobili virtuale Simpel, la Commissione ha ritenuto che gli incentivi di TMNL in relazione alla fornitura all'ingrosso di servizi di accesso nei confronti dei propri clienti all'ingrosso potrebbero cambiare dopo l'operazione, il che potrebbe portare a un'ulteriore riduzione della già limitata pressione concorrenziale esercitata dagli operatori di reti mobili virtuali. La Commissione ha concluso che l'operazione avrà probabilmente un impatto negativo sulle condizioni all'ingrosso di Simpel, il che a sua volta aggraverebbe ulteriormente la pressione concorrenziale che Simpel probabilmente eserciterà al dettaglio. Tuttavia, la Commissione è anche giunta alla conclusione che l'effetto sulla concorrenza nel mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili non sarà significativo in quanto i) già prima dell'operazione, la pressione concorrenziale esercitata dagli operatori di reti mobili virtuali è molto limitata e ii) l'entità dell'effetto sul prezzo è molto limitata.
- b) *Asimmetria dello spettro.* La Commissione respinge la denuncia sollevata dai due operatori di reti mobili concorrenti, KPN e VodafoneZiggo, in quanto l'aggregazione dello spettro che l'entità risultante dalla concentrazione otterrebbe dall'operazione non ostacolerebbe in modo significativo la capacità concorrenziale di KPN e VodafoneZiggo.

c) *Denunce dei distributori*. La Commissione respinge la denuncia in quanto, sebbene la riduzione del numero di operatori sul mercato al dettaglio possa avere un impatto negativo sui distributori indipendenti, questi ultimi non esercitano una pressione concorrenziale sugli operatori di reti mobili. Pertanto, un eventuale impatto negativo sui distributori indipendenti probabilmente non avrebbe un impatto sul prezzo per i clienti finali. Inoltre, la Commissione non dispone di elementi di prova che suggeriscano che l'operazione riduca significativamente l'incentivo dell'entità risultante dalla concentrazione a ricorrere a canali di vendita indiretti.

- (34) Nel complesso, la Commissione ritiene che l'eliminazione delle pressioni concorrenziali esercitate dalle parti prima dell'operazione, sia l'una sull'altra che sugli altri concorrenti, probabilmente non indebolisca in maniera significativa la concorrenza o induca notevoli aumenti di prezzo, né riduca gli incentivi all'innovazione e agli investimenti nella qualità della rete o comporti una riduzione dell'innovazione in termini di strategie di prezzo. Questa conclusione si basa, in particolare, sulla crescita limitata che Tele2 NL è stata in grado di realizzare nonostante la concorrenza aggressiva e sulla conclusione della Commissione secondo la quale è probabile che le pressioni concorrenziali esercitate da Tele2 NL rispetto agli operatori di reti mobili concorrenti diminuiscano in futuro.
- (35) La Commissione ha inoltre intrapreso una valutazione quantitativa approfondita dei probabili effetti sui prezzi dell'eliminazione della concorrenza nel mercato al dettaglio. Nel complesso, l'analisi quantitativa effettuata dalla Commissione ha prodotto risultati contrastanti, che non indicano chiaramente che l'operazione possa comportare aumenti significativi dei prezzi.
- (36) La Commissione ritiene che la sua analisi quantitativa corrobora le conclusioni dell'indagine qualitativa di mercato. Secondo la Commissione, l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza a causa di effetti orizzontali non coordinati nel mercato al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi.

## **2. Effetti orizzontali coordinati nel mercato della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi**

- (37) La Commissione conclude che diverse caratteristiche del mercato neerlandese al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili possono favorire il coordinamento.
- (38) Tuttavia, la Commissione conclude che l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza a causa di effetti orizzontali coordinati, in particolare data l'asimmetria tra l'entità risultante dalla concentrazione, da un lato, e KPN e VodafoneZiggo, dall'altro, che non sarebbe materialmente eliminata dall'operazione, e le notevoli incertezze circa la capacità di Tele2 NL di rimanere un concorrente aggressivo nei prossimi anni.

## **3. Efficienza**

- (39) La Commissione ritiene che l'incremento di efficienza avanzato dalla parte notificante secondo cui, a seguito dell'operazione, la tariffa di roaming che Tele2 NL paga attualmente a TMNL per fornire l'accesso alla rete 2G e 3G alla sua base clienti sarà internalizzata dall'entità risultante dalla concentrazione soddisfi i tre criteri cumulativi richiesti dagli orientamenti sulle concentrazioni, ossia il beneficio per i consumatori, la specificità della concentrazione e la verificabilità.
- (40) Per quanto riguarda gli ulteriori incrementi di efficienza, la Commissione lascia aperta la questione se essi soddisfino questi tre criteri, dato che l'operazione non costituisce un ostacolo significativo alla concorrenza sui mercati rilevanti, anche senza accettare alcuno di questi ulteriori incrementi di efficienza.

## **VI. CONCLUSIONE**

- (41) La decisione conclude che l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
- (42) Di conseguenza, l'operazione è dichiarata compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.
-

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 150/05)

**Decisioni di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019) 2941	24 aprile 2019	Bis(2-metossietil) etere (diglime) N. CE 203-924-4; N. CAS 111-96-6	LIFE Technologies AS, Ullernchaussen 52, NO-0379, PO Box 114 Smestad, NO-0309, Oslo, Norvegia	REACH/19/20/0	Uso come sostanza chimica di processo nella fabbricazione di Dynabeads®.	22 agosto 2029	— Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006; — non esistono alternative idonee.

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Regime di identificazione elettronica notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno <sup>(1)</sup>**

(2019/C 150/06)

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
Regime tedesco di identificazione elettronica basato sul controllo dell'accesso esteso	Carta d'identità nazionale  Permesso di soggiorno elettronico	Repubblica federale di Germania	Elevato	Ministero federale dell'Interno Alt-Moabit 140, 10557 Berlino GERMANIA  DGI2@bmi.bund.de +49 30186810	26.9.2017
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale	Mezzi di identificazione elettronica SPID forniti da:  — Aruba PEC SpA.  — Namirial SpA.  — InfoCert SpA.  — In.Te.S.A. SpA.  — Poste Italiane SpA.  — Register.it SpA.  — Sielte SpA.  — Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.	Italia	Elevato  Significativo  Basso	AGID — Agenzia per l'Italia digitale Italia Via Liszt 21 - 00144 Roma ITALIA  eidas-spид@agid.gov.it +39 0685264407	10.9.2018
Sistema nazionale di identificazione e autenticazione (NIAS)	Carta d'identità personale (eOI)	Repubblica di Croazia	Elevato	Ministero della pubblica amministrazione, Repubblica di Croazia Maksimirska 63, 10000 Zagabria CROAZIA  e-gradjani@uprava.hr	7.11.2018

<sup>(1)</sup> GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73.

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
<p>Regime di eID estone: Carta d'identità</p> <p>Regime di eID estone: Carta RP</p> <p>Regime di eID estone: Digi-ID</p> <p>Regime di eID estone: Digi-ID residenza digitale</p> <p>Regime di eID estone: Digi-ID residenza digitale</p> <p>Regime di eID estone: Mobiil-ID</p> <p>Regime di eID estone: Carta d'identità diplomatica</p>	<p>— Carta d'identità</p> <p>— Carta RP</p> <p>— Digi-ID</p> <p>— Digi-ID residenza digitale</p> <p>— Mobiil-ID</p> <p>— Carta d'identità diplomatica</p>	Repubblica di Estonia	Elevato	<p>Polizia di Stato e guardia di frontiera</p> <p>Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn ESTONIA</p> <p>eid@politsei.ee +372 6123000</p>	7.11.2018
Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)	Carta d'identità spagnola (DNIe)	Regno di Spagna	Elevato	<p>Ministero dell'Interno - Regno di Spagna</p> <p>C/Julián González Segador, s/n 28043 MADRID SPAGNA</p> <p>divisionededocumentacion@policia.es</p>	7.11.2018
Carta nazionale d'identità del Lussemburgo (carta d'identità elettronica)	Carta d'identità elettronica del Lussemburgo	Granducato di Lussemburgo	Elevato	<p>Ministero dell'Interno</p> <p>BP 10 L-2010 Lussemburgo LUSSEMBURGO</p> <p>minint@mi.etat.lu secretariat@ctie.etat.lu +352 24784600</p>	7.11.2018

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
Regime di eID belga FAS/Carte d'identità elettroniche	Carta d'identità elettronica per cittadini belgi Carta d'identità elettronica per stranieri	Regno del Belgio	Elevato	Service public fédéral Stratégie et Appui (BOSA)/direction générale Transformation digitale Boulevard Simon Bolivar/Simon Bolivarlaan 30 1000 Bruxelles/ Brussel BELGIO eidas@bosa.fgov.be	27.12.2018
Cartão de Cidadão (CC)	Carta d'identità nazionale portoghese (eID)	Repubblica portoghese	Elevato	AMA — Agenzia per la modernizzazione amministrativa Rua Abranches Ferrão n.º 10, 3.º 1600 - 001 Lisboa PORTOGALLO ama@ama.pt +351 217231200	28.2.2019
GOV.UK Verify	Mezzi di identificazione elettronica GOV.UK Verify forniti da:  — Barclays  — Experian  — Post Office  — SecureIdentity  — Digidentity	Regno Unito	Significativo  Basso	Government Digital Service The White Chapel Building 10 Whitechapel High St Londra E1 8QS REGNO UNITO  eidas-support@digital.cabinet-office.gov.uk +44 78585008654	2.5.2019

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.9307 — Onex/AEG/JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 150/07)

1. In data 24 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Onex Corporation («Onex», Canada),
- Anschutz Entertainment Group, Inc. («AEG», Stati Uniti), controllata da The Anschutz Corporation (Stati Uniti).

Onex e AEG acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»), la cui denominazione sarà ASM Global («ASM»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Onex: impresa di private equity che fornisce servizi per la gestione degli investimenti a diversi fondi d'investimento. Onex controlla una serie di società in portafoglio operanti in numerosi settori industriali;
- AEG: sport e intrattenimento dal vivo.

La JV riunirà la divisione «Gestione di eventi» di AEG, AEG Facilities LLC, e la divisione «Gestione di eventi» di Onex, SMG US Parent, Inc.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9307 — Onex/AEG/JV

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.



Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIO

---





ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**